



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelा@legpec.it

PROPOSTA DI CONSIGLIO

Proposta n. 23
del 13/10/2021

Oggetto: Tariffe TARI anno d'imposta 2021. Rettifica delibera di C.C. n. 22 del 19/06/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inherente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...] in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di C.C. per l'anno 2021;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), Tassa Rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e l'art. 1, comma 48 della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178, il quale in particolare prevedono le riduzioni tariffarie per la componente TARI;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 22 del 19/06/2021 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2021;

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate con l'obiettivo di coprire interamente i costi del servizio TARI;

Dato atto che a seguito di quanto approvato con la succitata delibera di C.C. n° 22/2021, si stava provvedendo ad elaborare il corrispondente ruolo Tari per il 2021 e da una prima verifica è stato rilevato che alcune fatture risultavano troppo esose.

Da una più attenta verifica è stato rilevato un errore materiale nel prospetto di calcolo a suo tempo utilizzato per il calcolo delle tariffe, errore dovuto ad un errata indicazione dei metri quadri assoggettabili ad imposta relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Ritenuto pertanto dover procedere a rettificare quanto precedentemente deliberato e stabilito riapprovando le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alla quota variabile delle utenze domestiche e alla quota fissa e quota variabile delle utenze non domestiche.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 27/06/2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

DELIBERA

Di rettificare la propria precedente deliberazione n. 22/2021 nella parte in cui sono stabilite la quota variabile delle utenze domestiche e alla quota fissa e quota variabile delle utenze non domestiche, nelle misure di cui al prospetto che segue:

Utenze domestiche

Comuni fino ai 5.000 abitanti

N° componenti nucleo familiare	Quota fissa delibera C.C. 22/2021	Quota Variabile
1 componente	€ 0,88	€ 69,02
2 componenti	€ 1,03	€ 124,24
3 componenti	€ 1,17	€ 158,75
4 componenti	€ 1,26	€ 207,06
5 componenti	€ 1,30	€ 248,47
6 o più componenti	€ 1,29	€ 282,98

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

	Quota Fissa	Quota Variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,20	€ 0,18
2. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,30	€ 0,27
3. Stabilimenti balneari	€ 0,00	€ 0,00
4. Esposizioni, autosaloni	€ 0,23	€ 0,21
5. Alberghi con ristorante	€ 0,69	€ 0,62
6. Alberghi senza ristorante	€ 0,58	€ 0,53
7. Case di cura e riposo	€ 0,61	€ 0,55
8. Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,62	€ 0,55
9. Banche ed istituti di credito	€ 0,30	€ 0,27
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,64	€ 0,58
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,70	€ 0,63
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,53	€ 0,48
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,62	€ 0,56

14.Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,28	€ 0,25
15.Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,46	€ 0,41
16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 3,79	€ 3,41
17.Bar, caffè, pasticceria	€ 3,00	€ 2,69
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,39	€ 0,35
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,47	€ 1,31
20.Ortofrutta, pescherie, pizze al taglio, fiori e piante	€ 0,23	€ 0,21
21.Discoteche, night club	€ 0,70	€ 0,63

Di dare atto che le suddette variazioni non determinano modifiche al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/2021;

Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Proponente
MATZUZZI ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 12/11/2021

**Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 18/11/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO**